

Legge regionale 29 aprile 2015 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.**

**Art. 27**

*(Interventi urgenti di asporto di materiale litoide)*

- 1.** Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, questi sono autorizzati dall'ente competente per classe di corso d'acqua che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.
- 2.** Gli interventi d'urgenza previsti al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 152/2006.
- 3.** Sono fatte salve le procedure relative agli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 225/1992.